

## STATUTO

### NUOVI EQUILIBRI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PORTO TORRES SS VIA  
PIGAFETTA 25

Numero REA: SS - 226772

Codice fiscale: 03060720905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 13-02-2026 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

ALLEGATO "A" A RACCOLTA N° 72790/42178

**STATUTO**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita una società cooperativa, denominata: "NUOVI EQUILIBRI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "NUOVI EQUILIBRI s.c.s."

La sede è fissata nel Comune di SASSARI all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La decisione di variare l'indirizzo, nell'ambito dello stesso Comune è di competenza dell'organo amministrativo.

L'Organo Amministrativo può istituire agenzie ed uffici anche in altre località.

**ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

**DISCIPLINA DI RIFERIMENTO**

**ARTICOLO 3 - NORMATIVA GENERALE**

Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti mutualistici e attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e quelle del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, nonché le prescrizioni stabilite dalla legge n° 381 dell'8 novembre 1991. In quanto compatibili, si applicano

le disposizioni previste dal Titolo V del codice civile,  
in materia di società a responsabilità limitata.

#### ARTICOLO 4 - NORMATIVA SPECIALE

La Cooperativa adotta il modello societario della società  
a responsabilità limitata in quanto compatibile con la  
disciplina prevista dal codice vigente in materia di so-  
cietà cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società  
con il suo patrimonio.

#### ARTICOLO 5 - REGIME MUTUALISTICO

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, in-  
tende orientare la gestione sociale al conseguimento dei  
parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi  
dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

A norma dell'articolo 2514 del codice civile troveranno  
applicazione nella Cooperativa i principi della mutualità  
prevalente e quindi:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura supe-  
riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,  
aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-  
fettivamente versato;

2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-  
ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura su-  
periore a due punti rispetto al limite massimo previsto  
per i dividendi;

3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci coo-  
peratori;

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del-  
la società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-  
tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente ma-  
turati, al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-  
luppo della cooperazione.

**SCOPO - OGGETTO - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

ARTICOLO 6 - SCOPO SOCIALE

La Cooperativa sociale "NUOVI EQUILIBRI SOCIETA' COOPERA-  
TIVA SOCIALE", gestiscono ed erogano servizi sociosanita-  
ri, educativi, di formazione professionale e di inseri-  
mento lavorativo, senza fini di lucro e comunque senza  
essere legata a società aventi fini di lucro o da queste  
controllate secondo quanto previsto dall'art. 1 lettera  
a) della legge 8 novembre 1991 n° 381 e successive modi-  
fiche.

Per le proprie finalità la società si avvale delle didat-  
tiche e dei mezzi più idonei ed in particolare di un pro-  
prio progetto assistenziale per il perseguimento dell'in-  
teresse generale della comunità, della promozione umana e  
dell'integrazione sociale dei cittadini attraverso la ge-  
stione di servizi socio-sanitari, educativi e assisten-  
ziali

La Cooperativa persegue lo scopo di procurare ai soci il

collocamento del loro lavoro e consentire agli stessi una continuità lavorativa alle migliori condizioni per mezzo delle attività sociali, nonché contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali.

Con deliberazione dell'organo amministrativo potrà dare altresì adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico, di lavoro e solidaristico. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo. Per ciò stesso la cooperativa, aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e ai suoi organi periferici, nella cui giurisdizione ha le proprie sedi.

ARTICOLO 7 - OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica di riferimento, ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione di comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali a bassa e media intensità assistenziale, rivolte a soggetti con dipendenze patologiche, disturbi psichiatrici e doppia diagnosi, secondo modelli terapeutico-riabilitativi riconosciuti;
- L'erogazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e riabilitative finalizzate alla cura, al recupero funzionale, al mantenimento delle abilità e al reinserimento sociale degli

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | utenti;                                                        |  |
|  | - l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi persona- |  |
|  | lizzati, in integrazione con i servizi del Servizio Sanitario  |  |
|  | Nazionale, in particolare SerD, Dipartimenti di Salute Menta-  |  |
|  | le, CSM e servizi sociali territoriali;                        |  |
|  | - lo svolgimento delle attività in regime di autorizzazione,   |  |
|  | accreditamento istituzionale e convenzione con la Regione Sar- |  |
|  | degna, le Aziende Sanitarie Locali, enti pubblici e soggetti   |  |
|  | accreditati;                                                   |  |
|  | - la realizzazione di attività di prevenzione, educazione sa-  |  |
|  | nitaria, supporto psico-educativo e inclusione sociale delle   |  |
|  | persone con dipendenze e disturbi psichiatrici;                |  |
|  | - intervenire, in forma diretta e/o in appalto o convenzione   |  |
|  | con Enti Pubblici o privati in genere, in campo sociale, sani- |  |
|  | tario ed educativo tramite la gestione di qualsiasi tipo di    |  |
|  | attività che, in conto proprio o di terzi, possa concorrere,   |  |
|  | in via prioritaria ma non esclusiva, al miglioramento e supe-  |  |
|  | ramento delle situazioni di disagio, di emarginazione, o, co-  |  |
|  | munque di bisogno nei settori dell'assistenza e riabilitazione |  |
|  | dei disabili, degli anziani, dei minori, delle persone emargi- |  |
|  | nate dovute a devianze e/o dipendenze, degli ammalati, delle   |  |
|  | persone immigrate mediante la gestione di:                     |  |
|  | - attività e servizi di riabilitazione ed integrazione socia-  |  |
|  | le;                                                            |  |
|  | - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazio- |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | ne ed altre strutture a carattere animativo, educativo, riabi- |  |
|  | litativo e assistenziale, nonché iniziative per il tempo libe- |  |
|  | ro; - servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione ef-   |  |
|  | fettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o   |  |
|  | altre strutture di accoglienza;                                |  |
|  | - attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e sa-  |  |
|  | nitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro cen-  |  |
|  | tri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione |  |
|  | da enti pubblici e privati;                                    |  |
|  | - strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non,  |  |
|  | nonché semi integrati per residenze protette;                  |  |
|  | - attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità |  |
|  | locale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e di-  |  |
|  | sponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in  |  |
|  | stato di bisogno;                                              |  |
|  | - strutture e servizi per l'infanzia e per i minori;           |  |
|  | - attività di accoglienza e integrazione in favore delle per-  |  |
|  | sone svantaggiate o emarginate (per es: immigrati, ex tossico- |  |
|  | dipendenti, ex carcerati, etc).                                |  |
|  | - intervenire nel campo della formazione, stimolando lo svi-   |  |
|  | luppo di una coscienza di accettazione di ogni persona deri-   |  |
|  | vante dalla certezza che il valore della persona non dipende   |  |
|  | dalla prestanza fisica, dal rendimento produttivo, dalla fede  |  |
|  | religiosa, o dalla nazionalità, ma va ricercato nella dignità  |  |
|  | dell'essere umano nella convinzione che ogni individuo ha una  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | funzione positiva all'interno della società. Intende promuovere la cultura e l'informazione scientifica, in particolare, sulle problematiche legate a deficit, disabilità ed handicap, raccogliendo le proprie esperienze e rendendole disponibili ad altri, anche attraverso:                                               |  |
|  | - il confronto con tutte le istituzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta, la verifica degli interventi nel campo dell'handicap;                                                                                                                                                                                |  |
|  | - l'attivazione di percorsi formativi, stages, borse di studio per volontari, giovani, studenti in collaborazione con Enti formativi e Università;                                                                                                                                                                           |  |
|  | - l'attivazione di percorsi formativi, di consulenza, supporto o sostegno consoni alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare i portatori di handicap, i disabili, le persone svantaggiate e le loro famiglie a risolvere i problemi, attraverso interventi sistematici, periodici od occasionali; |  |
|  | - l'attivazione di progetti di servizio civile Nazionale e di volontariato Europeo;                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | - la gestione di attività polivalenti differenziate come nel caso di centri culturali, centri sportivi e centri ricreativi. In forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.                                                                                                             |  |
|  | - Realizzare, gestire centri di servizi residenziali per persone non autosufficienti ed autosufficienti, a titolo esplica-                                                                                                                                                                                                   |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | tivo case di riposo, RSA, Istituti per disabili, centri resi-  |  |
|  | denziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeu-  |  |
|  | tiche.                                                         |  |
|  | - Promuovere, progettare e gestire strumenti di innovazione    |  |
|  | digitale per l'erogazione dei servizi socio assistenziali, di  |  |
|  | cura e educazione, la rendicontazione e la verifica delle per- |  |
|  | formances                                                      |  |
|  | - Promuovere la costituzione di cooperative e/o imprese socia- |  |
|  | li per l'impiego di utenti destinatari di servizi socio assi-  |  |
|  | stenziali                                                      |  |
|  | - Promuovere la formazione del volontariato sociale stimolando |  |
|  | ed accrescendo la coscienza cooperativistica, le competenze e  |  |
|  | professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività  |  |
|  | delle cooperative sociali. Potrà altresì svolgere ogni altra   |  |
|  | attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e  |  |
|  | sanitaria nei limiti e con le modalità in cui ciò sia consen-  |  |
|  | tito in forma societaria, finalizzata al perseguimento dello   |  |
|  | scopo sociale. In collegamento funzionale con le attività di   |  |
|  | cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualisti- |  |
|  | co, la Cooperativa ha inoltre come oggetto quello di gestire   |  |
|  | stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le se-   |  |
|  | guenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo.;       |  |
|  | - svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle    |  |
|  | comunità locali al fine di renderle più consapevoli e più at-  |  |
|  | tive nell'accoglienza delle persone fragili;                   |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | - svolgere attività di promozione e rivendicazione all'impegno |  |
|  | delle istituzioni a favore delle persone deboli o svantaggiate |  |
|  | e di affermazione dei loro diritti con particolare riguardo ai |  |
|  | problemi della marginalità minorile e del disagio familiare;   |  |
|  | - promuovere e condurre iniziative a carattere animativo e     |  |
|  | culturale finalizzate alla sensibilizzazione e animazione del- |  |
|  | le comunità locali per favorire lo sviluppo di coesione, in-   |  |
|  | clusione e benessere sociale nonché indirizzate alla promozio- |  |
|  | ne della educazione finanziaria, della cultura della legalità  |  |
|  | e al contrasto delle mafie;                                    |  |
|  | - affiancare la propria attività con quella di altre organiz-  |  |
|  | zazioni o di altri enti cooperativi che perseguono scopi ana-  |  |
|  | loghi;                                                         |  |
|  | - svolgere attività di promozione e gestione dei corsi di for- |  |
|  | mazione direttamente volti alle qualificazioni professionali e |  |
|  | cooperativistiche dei propri soci e di terzi;                  |  |
|  | - svolgere attività di consulenza verso Enti pubblici o priva- |  |
|  | ti;                                                            |  |
|  | - svolgere attività cooperative a vantaggio delle persone di   |  |
|  | cui la cooperativa si occupa;                                  |  |
|  | - promuovere attività volte all'orientamento, anche scolastico |  |
|  | e all'inserimento lavorativo;                                  |  |
|  | - svolgere attività di consulenza psicologica, psicoterapia,   |  |
|  | counseling a favore di persone e/o Enti Pubblici e Privati;    |  |
|  | - promuovere e gestire attività di accoglienza di persone mi-  |  |
|  |                                                                |  |

|  |                                                                |  |
|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                |  |
|  | granti, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento fa-  |  |
|  | miliare e al perseguimento di progetti individuali e di inte-  |  |
|  | grazione con le comunità locali;                               |  |
|  | - svolgere attività di Servizio Sociale Professionale a sup-   |  |
|  | porto degli Enti Pubblici, in modo integrato ovvero per loro   |  |
|  | conto;                                                         |  |
|  | - svolgere attività di ricerca fondi nei confronti di cittadi- |  |
|  | ni e comunità locali, di imprese, con particolare attenzione   |  |
|  | alla collaborazione per lo sviluppo di responsabilità sociale  |  |
|  | di impresa;                                                    |  |
|  | - svolgere attività di welfare manager a favore di imprese     |  |
|  | private anche allo scopo di promuovere forme di welfare terri- |  |
|  | toriale, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e regia    |  |
|  | pubblica delle Politiche Sociali;                              |  |
|  | - favorire collegamento e offrire sostegno ad esperienze di    |  |
|  | accoglienza anche all'estero.                                  |  |
|  | La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ritenuti ne-      |  |
|  | cessari o soltanto utili per il conseguimento dell'ogget-      |  |
|  | to sociale, così in breve potrà porre in essere operazio-      |  |
|  | ni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e fi-      |  |
|  | nanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e per-       |  |
|  | sonali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di       |  |
|  | ipoteca. Potrà assumere interessenze e partecipazioni in       |  |
|  | altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al        |  |
|  | proprio.                                                       |  |
|  |                                                                |  |

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n° 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci.

La Cooperativa può aderire o stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 *septies* del codice civile, previa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

#### ARTICOLO 8 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

La Cooperativa nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci e comunque, avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale, potrà comunque occasionalmente ovvero in modo continuativo avvalersi della prestazione di terzi soggetti con i quali si converrà la natura ed il tipo di rapporto di prestazione da instaurare.

Le modalità di assunzione e di nomina del personale, nonché i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni dello stesso, troveranno fonte nel Regolamento di cui all'art. 6 della Legge 3 aprile 2001, n° 142 e nel rispetto comunque delle vigenti norme di legge, in particolare della Legge n° 62/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

## **I SOCI**

### **ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

**1.1 Soci lavoratori:** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della Cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della socie-

tà e che attivamente possano collaborare al raggiungimen-  
to dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o colla-  
boratori aventi una specifica caratterizzazione profes-  
sionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon  
funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-  
stici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore  
rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse  
tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in  
qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione ita-  
liana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del  
socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso  
ed il relativo trattamento economico e normativo sono di-  
sciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio  
di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci  
in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e  
successive modificazioni.

**1.2 Soci in prova** (a norma dell'art. 2527) sono soci coo-  
operatori ammessi in una categoria speciale in virtù  
dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inse-  
rimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso  
superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.  
Al termine di un periodo di cinque anni il nuovo socio è

ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci  
cooperatori.

Il socio in prova ha l'obbligo di partecipare alla vita  
sociale ma non ha diritto di voto nelle assemblee.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il  
Consiglio di Amministrazione provvederà al ripristino dei  
rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-  
ne fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbli-  
che o private le cui attività siano conformi allo scopo  
perseguito dalla cooperativa ed abbiano i requisiti ne-  
cessari per l'ammissione nella società.

**1.3 soci volontari** (articolo 2 legge 381/91) sono i soci  
che partecipano all'attività lavorativa della società ma  
senza percepire compenso di alcuna natura, fatti salvi i  
rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute e do-  
cumentate : i soci volontari non possono superare il 50%  
di tutti i soci e devono essere iscritti in una separata  
sezione del libro soci, nonché assoggettati ad assicura-  
zione INAIL contro gli infortuni, qualora svolgano di  
fatto attività assicurabili.

#### **2.1 Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari**

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari parteci-  
pativi e non partecipativi, secondo la disciplina previ-  
sta per le società per azioni e dalle leggi speciali. Si

applicheranno gli articoli 2346 e segg. e gli articoli 2410 e segg., nonché la Legge n° 59/92.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2545-bis del codice civile.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

#### ARTICOLO 10 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

a) - se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

b) - se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la delibera-

zione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;

d) - l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;

e) - la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

#### ARTICOLO 11 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9) e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla

quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessan-

ta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

#### ARTICOLO 13 - CATEGORIA SPECIALE PER I NUOVI SOCI COOPERATORI

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa;
- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 (cinque) anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore ad 1/3 (un terzo) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può es-

sere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dagli articoli 10, 11

e 12.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito Regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

#### ARTICOLO 14 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che:

- a) - abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto

sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9);
- d) che compia attività dannosa per la cooperativa o che sia in concorrenza con essa o che sia in conflitto d'interessi rispetto alla carica assunta all'interno della stessa;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- g) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra

soci;

h) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale competente.

ART. 16 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mu-

tualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

#### ART. 17 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi lega-

li, entro un termine massimo di tre anni.

ARTICOLO 18 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

STRUMENTI FINANZIARI

ARTICOLO 19 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modalità, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,

sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci-cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all'art. 23 del presente statuto.

#### TITOLO VI

##### **PATRIMONIO SOCIALE, RISTORNI, BILANCIO E RIPARTO DEGLI UTILI**

##### ARTICOLO 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale

di euro 100 (cento);

- dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 19 del presente statuto;

- dalle quote sottoscritte dai soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della legge n° 59/92, di cui al precedente art. 19 del presente statuto;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, ad eccezione di quella di cui al punto 3, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 21 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

#### ARTICOLO 22 - RISTORNI

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono risultare in linea con le seguenti direttive:

- a) - aver agito nell'ambito della Cooperativa attivamente per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- b) - non trovarsi nella condizione di morosità nei confronti della Cooperativa;
- c) - non essere stati richiamati verbalmente ovvero per iscritto per atti, fatti, comportamenti ritenuti dannosi

per la Cooperativa;

d) - essere soci della cooperativa da almeno dodici mesi;

e) - non aver presentato richiesta di dimissioni dalla Cooperativa.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

#### ARTICOLO 23 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) - una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) - una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) - un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22);

d) - un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse

massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore;

e) - un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) - quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

#### ARTICOLO 24 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo..

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Tribunale competente.

#### **ORGANI SOCIALI**

##### ARTICOLO 25 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo o revisore se nominato;

#### **ASSEMBLEA**

##### ARTICOLO 26 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere

recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, i l'organo di controllo o il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione. Se gli amministratori o l'organo di controllo o revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia

fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
  - le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  - lo scioglimento della società;
  - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- la deliberazione dell'Assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 27 - DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ri-  
storno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'or-  
gano amministrativo;

3. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

4. le modificazioni dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pari-  
tetic;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una  
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una ri-  
levante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento  
della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante  
deliberazione assembleare, con le modalità previste  
dall'articolo 2479-bis del codice civile.

#### ARTICOLO 28 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente  
o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei  
voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto  
al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia  
in prima come in seconda convocazione, è necessaria la

maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'Assemblea convocata per le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonchè lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti.

#### ART. 29 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13) del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13) del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un

altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

ARTICOLO 30 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'Assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 31 - AMMINISTRATORI

La Cooperativa deve essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'incarico è previsto per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

#### Art. 32 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, all'organo di controllo o revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo o revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ri.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'As-

sembra perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 33 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero a uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 34 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Articolo 35/a

COLLEGIO SINDACALE E SINDACO UNICO.

Al verificarsi delle condizioni poste all'art. 2477 c.c. la società procederà alla nomina di un sindaco unico o di un collegio sindacale.

In caso di nomina il collegio sindacale si compone di tre

membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del collegio stesso.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dai soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o sia nominato un nuovo sindaco unico. Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre esercitare il controllo contabile; in tale caso essi dovranno essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ..

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 35/b

REVISORE CONTABILE

In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel Registro isti-

tuito presso il Ministero della giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ..

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

#### SCIoglimento E ALTRE DISPOSIZIONI

##### Art. 36 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge nonché nei seguenti casi:

- impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale;
- deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straor-

dinaria.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

#### Art. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutua-

lità prevalente, e contenute nel presente statuto all'articolo 5) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

- F.TO GIULIANO TILOCCA
- F.TO MARIA GRAZIA CASTORINA
- F.TO ROBERTO HANOZET
- F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.